

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORSOGNA E
PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA
COMUNALE SITA IN VIA G. MAGNO.**

L'anno duemilaquattordici , il giorno _____ del mese di _____ nell'ufficio tecnico del Comune di Orsogna (CH) sito in P.zza Mazzini n. 05

TRA

Il Comune di Orsogna rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica _____ che qui stipula in nome e per conto del Comune di Orsogna , in esecuzione della Determina nr. ____ del _____

E

L'associazione sportiva _____ (C.F. _____) con sede in via _____ rappresentata dal presidente e legale rappresentante _____ nato a _____ residente in _____ C.F. _____

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti , Ente e Associazione sportiva , dichiarano espressamente rispondenti a verita' i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni , nelle rispettive qualita' , riguardanti la rappresentanza e i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 26.03.2003 n° 11 , il Comune di Orsogna ha approvato il regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;
- Il Comune di Orsogna dispone di un Palazzetto sportivo polivalente ubicato in via G. Magno ;
- con deliberazione Consigliare del 26.04.2004 n° 19 , ha approvato il Regolamento per l'uso della palestra Comunale ubicata in via G.Magno;
- che in data _____ il Responsabile dell'ufficio Tecnico ha predisposto apposito bando pubblico , pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ , per l'affidamento della concessione in uso della palestra Comunale ai soggetti di cui all'art.2 della L.R. 27 del 19.06.2012, previa regolare richiesta entro i termini stabiliti nel suddetto avviso;
- l' associazione _____ ha chiesto in concessione la gestione del suddetto impianto;
- che in data _____ si è proceduto all'esame della proposta di giunta della palestra;
- con determina nr. ____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione a favore dell'a _____

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto , tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Il Comune di Orsogna concede all' _____ che accetta , la gestione dell'impianto sportivo sito in via G. Magno.

FINALITA'

- 1) con la presente convenzione il Comune di Orsogna tende a realizzare delle seguenti finalita' , che considera di rilevante interesse pubblico.
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attivita' sportive , sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione dell'art. 6 della Lg. 6/6/90 n. 142 , nel valorizzare tutte le forme associative , quindi in particolare quelle sportive , operanti nel territorio Comunale;
 - c) dare attuazione a quanto previsto dalla L.R. 27 del 19.06.2012;
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attivita' per giovani ed adolescenti in coordinamento e concessione con progetti del Comune e con le attivita' di altre associazioni;
- 2) il concessionario dichiara di non avere finalita' lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente , intenti che altresì dichiara di condividere.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1) Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'impianto sportivo sito in via G. Magno (palazzetto dello sport), meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente convenzione;
- 2) Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione e' costituito dall'immobile , impianti di servizio , impianti tecnologici , parte arredi ed attrezzature , facenti parte del complesso sportivo e descritti , nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano , nella relazione redatta dagli uffici competenti , in contraddittorio con la parte interessata ed allegata alla presente;

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione ha decorrenza dalla data della stipula e durata di 4 (quattro) anni eventualmente rinnovabile
- 2) Oltre che per lo spirare del termine finale , per il perimetro del patrimonio concesso
- 3) e per lo scioglimento dell'Ente concessionario , la concessione puo' cessare per decadenza , revoca , risoluzione per inadempimento , recesso unilaterale , secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART.3 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

- 1) Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione , previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni , nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini di rendiconto della gestione di cui all'art, 14;
 - b) omesso versamento mensile della quota spettante al Comune pari alla percentuale individuata all'art. 12:
 - c) accertamento di occultamento di avanzi economici o di divisione di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione,
 - d) esercizio di attivita' diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente,
 - e) cessione della concessione.
- 2) La concessione puo' essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;

- 3) La concessione puo' essere risolta per inadempimento a termini di Legge , nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
 - b) grave compromissione dell'igiene , in particolare nei servizi igienici , spogliatoi, docce;
 - c) chiusura ingiustificata del complesso o di sue parti rilevanti per piu' di 25 giorni del corso di un esercizio finanziario;
 - d) utilizzo della struttura secondo modalita' ed orari non concordati con l'Amministrazione Comunale.
- 4) Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione , salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso e' riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della societa'. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'amministrazione Comunale almeno un mese prima.

ART. 4 – MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

- 1) La concessione comprende le seguenti opere di manutenzione : pulizia ordinaria dei servizi igienici e locali di servizio Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
- 2) Il concessionario , previa comunicazione all'amministrazione Comunale puo' , a proprie spese , aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalita' degli impianti , senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno proprieta' del concessionario.
- 3) Saranno a cura del concedente le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (elettriche , telefoniche , energetiche e somministrazione acqua) Tali spese saranno liquidate direttamente dal concedente stesso.

ART. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

- 1) La manutenzione straordinaria che non derivi da un usco scorretto ed inadeguato dell'immobile, e' a carico del conducente , il quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilita' di bilancio . Il concessionario puo' proporre all'amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione . In tal caso l'Amministrazione si riserva , valutata l'offerta , di concedere a tal fine un contributo per le spese . Nulla e' dovuto , a qualsiasi titolo , al concessionario per l'eventuale interruzioni delle attivita'.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente , ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.
- 3) Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria , che possa incidere sulla regolarita' del servizio , purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il conducente.
- 4) L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione , su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Ai fini di evitare ogni interruzione di pubblico servizio , dopo l'approvazione della convenzione potra' farsi luogo a consegna temporanea anticipata , senza effetto della data di decorrenza della concessione.
- 5)

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE - GARANZIE

- 1) Il concessionario risponde dei danni comunque causati agli immobili , impianti , attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
- 2) Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
- 3) Il concessionario solleva altresì l'amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse all'interno della strutture;
- 4) il soggetto gestore a garanzia di eventuali lesioni ed interessi altrui, ha prodotto polizza per responsabilità civile con un massimale pari ad €. 1.000.000,00, rilasciata da _____ polizza nr. _____;

ART. 7 – MODALITA' DI SERVIZIO DI GESTIONE

- 1) Il concessionario conformemente con gli oneri assunti con la presente convenzione , dovrà gestire un' efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con :
 - La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive , pubblico – spettatore , gruppi vari , scolaresche , ecc..)
 - Il controllo della effettiva titolarità , da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti , delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario;
 - La riscossione delle quote previste dal tariffario;
 - L'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - L'approntamento delle attrezzature sportive necessarie , in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
 - La fornitura e l'assistenza tecnica e funzionale durante manifestazioni con presenza di pubblico;
 - Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi , servizi igienici) ;
 - L'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia , ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- 2) la gestione della struttura dovrà avvenire nel pieno rispetto del Regolamento per l'utilizzo della palestra comunale approvato con delibera di C.C: nr. 19 del 26.04.2004 che il gestore dichiara di conoscere perfettamente;

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

- 1) Per le proprie attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni , autorizzazioni , licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.
- 2) Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse , nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene , la salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

- 3) Le attività da svolgere all'interno dell'impianto sportivo sono individuate nel Regolamento Comunale e le attività svolte all'interno della struttura devono essere improntate a criteri di efficienza ed efficacia , rispondente a canoni di correttezza , cortesia , gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo , il complesso sportivo , da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
- 4) Il concessionario s'impegna , altresì , oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati , a produrre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate , secondo le diverse fasce di età , al soddisfacimento di esigenze formative educative , di tempo libero , di mantenimento e recupero fisico motorio.

ART. 9 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- a) L'utilizzo del complesso sportivo , compresi ogni impianto , attrezzatura o arredo in essi esistenti , e' ammesso per attività sportive e collaterali , salvo espresse esclusioni;
- b) L'accesso all'impianto e' disciplinato dal regolamento Comunale per l'utilizzazione della palestra e il calendario dell'utilizzo della stessa dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale pena la revoca della Concessione;
- c) L'impianto sportivo e' messo a disposizione , a titolo gratuito , per il Comune e per le manifestazioni scolastiche , attività culturali , sociali , celebrative organizzate dall'amministrazione Comunale , anche in collaborazione con associazioni di volontariato , nei giorni e ore da concordare e comunque secondo le modalità e condizioni previste nel vigente Regolamento; per le attività programmate;
- d) Il calendario e l'orario devono , inoltre essere esposti nei locali d'ingresso del complesso sportivo , in luogo ben visibile al pubblico;
- e) Il concessionario ha l'obbligo , secondo le modalità della presente convenzione e dei regolamenti Comunali per l'utilizzo degli impianti sportivi e della palestra , di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: - società enti cooperative ed associazioni o gruppi sportivi – scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità;
- f) Il concessionario prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive , deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità , abilitazioni , autorizzazioni , permessi , accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere;
- g) Le prenotazioni del complesso sportivo , dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate dal concessionario;
- h) I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del concessionario (aree verdi , aree gioco per bambini , area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e , come tali , ad essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e , in particolare , il regolamento di polizia urbana;
- i) Il concessionario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

ART. 10 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA

- 1) Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza all'interno del complesso ; in ogni caso , della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze , risponde esclusivamente il concessionario.

ART. 11 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLABORATIVE

- 1) Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario e' consentito :
 - a) l'esercizio di vendita eventuale di articoli sportivi;
 - b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci , ricorrendone le condizioni , aperto al pubblico;
 - c) il diritto di esclusiva di pubblicita';
 - d) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
 - e) la gestione di tali attivita' deve rispettare le norme vigenti in materia di commercio, di igiene e salute pubblica e pubblica sicurezza e puo' essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

- 2) Ogni onere ed ogni provento sono a carico e a favore del concessionario , il quale dovra' altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie, ad eccezione della quota di canoni da corrispondere al Comune secondo la percentuale e le modalita' individuate nel successivo art. 12.

ART. 12 – TARIFFE

- a) Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti , saranno ripartiti nel seguente modo :
 - 50% al Comune di Orsogna, 50% al Gestore;

- b) Nessuna deroga al pagamento delle tariffe puo' essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione potranno essere preventivamente concordati con il Comune nel rispetto del Regolamento di gestione e della presente convenzione;

- c) Nel caso in cui siano ammesse , o siano decise di comune accordo tra le parti , manifestazioni di particolare risonanza , ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive , che non rientrino nel tariffario , il compenso da richiedere deve essere concordato tra le parti . Non e' esclusa una interessenza del concedente.

- d) Il tariffario in vigore , nonche' il calendario e orario delle attivita' , devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo , in luogo ben visibile ai frequentatori.

- e) il Gestore provvede a riscuotere la tariffa da parte degli utilizzatori e verra' mensilmente al Comune la percentuale dovuta ed indicata al punto a);

ART. 13 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1) A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui agli art. precedenti , il concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti;
- 2) A fini notiziari entro il mese di marzo di ogni anno , il concessionario presenta all'amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente , coincidente con l'anno solare;
- 3) Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attivita' e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili a perseguimento delle finalita' dell'amministrazione;

- 4) Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente puo' richiedere spiegazioni , documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

ART. 14 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

- 1) L' atto di riconsegna al conducente dell'intero complesso sportivo , deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione;
- 2) L'atto consiste nella ricognizione e verifica , fatte in contraddittorio , della consistenza e stato dei beni concessi.
- 3) Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi , ogni danno accertato comportera' per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso;
- 4) Gli atti definitivi del concedente riguardo a decadenza , revoca , risoluzione per inadempimento , recesso , penalita' , risarcimento dei danni ed altri che non abbiano carattere di automaticita' sono assunti , ai sensi dello Statuto Comunale e delle Giunta;
- 5) Gli atti di cui al quarto comma sono definitivi e pertanto impugnabili innanzi al Giudice amministrativo, nei termini e con procedure di legge.

ART. 15 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

- 1) In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attivita' sportive collaterali , sanciti dalle vigenti norme in materia viene disposto che :
 - a) L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze o dei suggerimenti da presentare , puo' rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo , prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all ' amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
 - b) L'amministrazione Comunale potra' collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze e suggerimenti;
 - c) L'amministratore Comunale puo' in ogni momento effettuare controlli, ispezioni, sondaggi tra la popolazione e aativita' di controllo finalizzati dalla verifica nel rispetto della presente convenzione;

ART. 16 – CONTROVERSIE

- 1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione e finalizzato alla nomina e pronta conciliazione tra le parti.
- 2) Competente per qualsiasi azione giudiziaria e' il foro di Ortona.

ART. 17 – ELEZIONE A DOMICILIO

- 1) Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione , il Concessionario dichiara di eleggerer domicilio presso la sede Municipale.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto previsto nella presente convenzione , le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Orsogna li' _____

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO
